



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

◆ Tel. 0432 / 812111 – 812112  
Fax 0432 / 810065

CAP 33034  
Codice fiscale 80004910305

## REGOLAMENTO COMUNALE



## DI POLIZIA RURALE



Approvato con delibera del C.C. n.54 del 04.07.2005  
Esecutivo dal 31.07.2005

**REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE  
RESPONSABILE TEN. LEONARDO ZUCCHIATTI**

## TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1: Finalità e ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Rurale (nel proseguo denominato, per brevità “Regolamento”) disciplina, nell’ ambito della potestà attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare nel regolare il pascolo degli animali e l’esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all’agricoltura, nell’interesse della pubblica sicurezza e dell’economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.
- 2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente nell’ambito rurale, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

### **Art. 2: Accertamento delle violazioni**

- 1) Il controllo relativo all’ applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del servizio di Vigilanza. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio di Vigilanza, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l’esercizio dell’attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.
- 2) Il responsabile del servizio di Vigilanza può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984

## TITOLO 2: CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

### **Art. 3 Caratteristiche generali delle concimaie**

- 1) Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:
  - a) capacità adeguata al numero di capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno svuotamento almeno semestrale;
  - b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a 80 cm.;
  - c) platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di 0,5 mc. per ogni capo di bestiame.
- 2) I liquami comunque provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguate canalette di scolo e rispettare per il recapito finale, le norme contenute nella D.Lgs.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori delle suddette concimaie.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00, fatta salvo le ulteriori e diverse sanzioni previste dal citato D.lgs. 152/1999.

### **Art. 4 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami**

- 1) All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite nell' art. 5 del presente Regolamento.
- 2) I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 5 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo**

- 1) Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.
- 2) Lo spargimento è ammesso solo a chi è in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione.
- 4) E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando questo sono in atto.
- 5) I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento ed in ogni caso in giornata; queste operazioni, nel periodo compreso tra maggio e settembre, vanno eseguite entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00 qualora siano effettuate nel centro abitato o qualora provochino esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.
- 6) Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione.
- 7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO 3: AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI**

#### **Art. 6 - Accensione di fuochi**

- 1) L' accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Dovrà comunque essere rispettata una distanza minima di m. 50 dagli edifici.
- 2) Nell' eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.
- 3) Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno trituramento, possono essere sotterrati con l'aratura.
- 4) E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, e simili.
- 5) L'incenerimento e l'abbandono di sacchi e imballaggi di qualsiasi natura, è punito oltre al presente regolamento anche, come smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 7 - Libero deflusso delle acque**

- 1) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.
- 2) I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.
- 3) E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.
- 4) Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 8 - Spurgo dei fossi e dei canali**

- 1) Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere che gli stessi, vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
- 2) In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 9 - Diramazioni, accessi e recinzioni**

- 1) Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.
- 2) Non possono essere recintati i fondi agricoli senza preventiva autorizzazione comunale. Gli allineamenti dovranno garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di m.2.50.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 10 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe, delle aree verdi e parti della strada di proprietà comunale**

- 1) Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, ed in ogni caso non può essere inferiore a metri 3.
- 2) I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.
- 3) I proprietari di fondi agricoli a confine con le strade comunali, vicinali ed altre aree verdi di proprietà comunali, possono effettuare il taglio delle piante e la relativa pulizia anche sulla proprietà comunale, previa presentazione di istanza al servizio di Vigilanza.
- 4) Il personale del predetto ufficio provvederà ad effettuare un sopralluogo ed emetterà l'autorizzazione al taglio e pulizia del fondo.

- 5) Per le nuove piantagioni degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno sei metri dalle strade pubbliche. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dal ciglio della strada, dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno m.2.50 dall'asse stradale.
- 6) L'estirpazione e il taglio di alberi e piante non autorizzate nelle zone vincolate dal piano regolatore generale comunale sono sanzionate ai sensi del presente articolo.
- 7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 11 - Recisione di rami protesi e terreni incolti**

- 1) I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.
- 2) I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le superfici incolte.
- 3) L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4) In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 12 - Aratura e irrigatura dei terreni**

- 1) I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
- 2) Dette capitagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a mt. 1.50.
- 3) E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 metro in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.
- 4) Una capitagna di mt. 1.50 dovrà essere tenuta anche dall' argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
- 5) E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
- 6) E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.
- 7) La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:
  - il pagamento della sanzione prevista;
  - la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
  - la formazione della regolare capitagna e capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.
- 8) L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento, deve essere raccolta in modo che le acque non cadano sulla sede stradale al fine di evitare pericolo alla circolazione.

- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 13 - Strade Vicinali**

- 1) Tutte le strade vicinali, interpoderali e comunque aperte al pubblico transito dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza accertata e non modificarle. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art.14 - Spigolatura**

- 1) Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

#### **Art.15 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi**

- 1) Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 - Pascolo vagante delle greggi**

- 1) Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".
- 2) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

#### **Art. 17 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie**

- 1) E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne rispettando le norme dettate dall'art. 15 e 184 del D.Lgs. n° 285/1992 (codice della strada) dando comunicazione al Sindaco entro 15 giorni prima del transito.
- 2) Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell' ambito urbano.

#### **Art. 18 - Sanzioni per pascolo abusivo**

- 1) Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.
- 2) Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

## TITOLO 4: MIGLIORAMENTI FONDIARI

### **Art. 19 - Corsi d'acqua e sbancamenti**

- 1) Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario effettuato da privati, non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo.
- 2) E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.
- 3) Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni del vigente P.R.G.C. e della L.R. 52/91 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## TITOLO 5: MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

### **Art.20 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura**

- 1) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
- 2) All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. (D.L. n. 194 del 17.03.1995).
- 3) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze.  
Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di irritante e non pericolosi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
- 4) Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
- 5) In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
- 6) Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".
- 7) E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
- 8) E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.
- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00.

## TITOLO 6: SANZIONI

### **Art. 21: Sanzioni amministrative.**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 della L.R. 4 del 12.02.2003 (secondo cui dette violazioni comportano, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni.
- 2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo del responsabile del servizio di Vigilanza.
- 4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, il responsabile del servizio di Vigilanza provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
- 6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

## TITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 22: Abrogazioni di norme.**

- 1) Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale attualmente in vigore e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

### **Art. 23: Entrata in vigore.**

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Rurale entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

### **Art. 24: Norme finali.**

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto dei presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

# I N D I C E

## **TITOLO 1:DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale

## **TITOLO 2: CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO**

Art. 3 - Caratteristiche generali delle concimaie

Art. 4 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

Art. 5 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

## **TITOLO 3: AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI**

Art.6 - Accensione di fuochi

Art.7 - Libero deflusso delle acque

Art.8 - Spurgo dei fossi e dei canali

Art.9 - Diramazioni, accessi e recinzioni

Art.10 - Distanze per fossi, canali, alberi, manutenzione delle ripe, delle aree verdi, taglio ed estirpazioni delle piante e parti della strada di proprietà comunale

Art.11 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

Art.12 - Aratura e irrigatura dei terreni

Art.13 - Strade vicinali

Art.14 - Spigolatura

Art.15 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Art.16 - Pascolo vagante delle greggi

Art.17 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

Art.18 - Sanzioni per pascolo abusivo

## **TITOLO 4: MIGLIORAMENTI FONDIARI**

Art.19 - Corsi d'acqua e sbancamenti

## **TITOLO 5: MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI**

Art.20 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari in agricoltura

## **TITOLO 6: SANZIONI**

Art.21 - Sanzioni amministrative

## **TITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI**

Art.22 - Abrogazioni delle norme

Art.23 - Entrata in vigore

Art.24 - Norme finali